



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 28 DEL 6 DICEMBRE 2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido e di bevande alcoliche e superalcoliche, in occasione dell'incontro di calcio "*Napoli - Genk*" valevole per la "*Champions League*" previsto presso lo Stadio "*San Paolo*" in data 10 dicembre 2019 alle ore 18.55.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze e vie cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2^ – Ordine e Sicurezza Pubblica) con nota Cat./A. 4 – Gabinetto O.P. del 3 dicembre 2019 ed acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. **PG/2019/973728** del 3 dicembre 2019, è necessaria l'adozione di un provvedimento che integri l'ordinanza n. 16 del 10 settembre 2019 stabilendo per lo svolgersi dell'incontro di calcio "*Napoli - Genk*", in programma martedì 10 dicembre 2019 alle ore 18.55, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e *tetrapack* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta e **stabilendo altresì il divieto, dalle ore 07.00 alle 24.00 di martedì 10 dicembre 2019 di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, oltre che all'interno dello stadio "*San Paolo*", **ad esclusione dell'area VIP**, nel raggio di 500 mt dal luogo dell'evento (mail dell'Ufficio del Capo Gabinetto del 3 dicembre 2019) ed anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a piazza Italia, via G. Cesare fino a piazza Italia, via Campagna, via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalliggeri, viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare, l'intero Piazzale Tecchio, Largo Matteucci e Barsanti, via Claudio, via Marconi, via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

che la Questura di Napoli, come comunicato con predetta nota **PG/2019/973728** del 3 dicembre 2019, ha ottenuto la disponibilità da parte dell'Autorità Portuale dell'area della Stazione Marittima e del finitimo molo Angioino, quale località di concentramento dei tifosi ospiti, è necessario estendere i suddetti divieti anche alle zone di seguito indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione.

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati e per questo il divieto, come da richiesta della Questura di Napoli, andrà in vigore alle ore 07.00 di martedì 10 dicembre 2019 e si esaurirà alle ore 24.00 del medesimo giorno e comunque in ogni caso non può terminare prima di due ore dopo la fine dell'evento calcistico;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

1. Il divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti nelle strade sottoelencate, di vendere bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e *tetrapack* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, e altresì è fatto divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prescindendo dal contenitore, a decorrere dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di martedì 10 dicembre 2019 e comunque in ogni caso il divieto non può terminare prima di due ore dopo la fine dell'evento calcistico in oggetto. La somministrazione e la vendita delle bevande consentite devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi. All'interno dello stadio "*San Paolo*" è consentita la commercializzazione delle bevande consentite solo in bicchieri di plastica leggera o carta.
2. Altresì il divieto di consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e **altresì vietata la somministrazione e/o il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle suddette zone e nelle aree pubbliche legittimamente autorizzate.**
3. L'evento per il quale è richiesta l'ordinanza è l'incontro di calcio "*Napoli - Genk*" che si terrà martedì 10 dicembre 2019 presso lo stadio "*San Paolo*". La seguente ordinanza vige dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di martedì 10 dicembre 2019 e in ogni caso il divieto non può terminare prima di due ore dopo la fine dell'evento calcistico.
4. **Luoghi interessati dal divieto: interno stadio "*San Paolo*" (ad esclusione dell'area VIP), luoghi rientranti nel raggio di 500 mt dal luogo dell'evento (mail dell'Ufficio del Capo Gabinetto del 3 dicembre 2019), e via Cinthia, altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a piazza Italia, via G. Cesare fino a piazza Italia, via Campagna, via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavaleggeri, viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare, l'intero Piazzale Tecchio, largo Matteucci e Barsanti, via Claudio, via Marconi, via**

Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione.

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal

Vice Sindaco
Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.